

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"RENCUREME DI FIEMME E FASSA ODV"**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "*Rencureme di Fiemme e Fassa ODV*", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Moena. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Moena non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare occasionalmente anche a livello nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 nr 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, nr.104, e alla legge 22 giugno 2016, nr.112, e successive modificazioni;
 - b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale nr.129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr.53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- f) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000 nr.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, nr.244.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere la solidarietà civile, culturale e sociale al fine di sostenere le famiglie colpite dalla malattia di Alzheimer e da altre patologie, fragilità e problematiche legate all'invecchiamento, con l'obiettivo di perseguire una normalizzazione nell'esistenza della persona fragile, migliorando la qualità della vita della persona stessa e dei suoi familiari, e tutelandone i diritti in tutte le sedi opportune;
- b) Rappresentare un punto di coordinamento e collegamento per i soggetti di cui al punto precedente e per i loro familiari;
- c) Attivare e consolidare, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, una rete di solidarietà e supporto che aiuti ad alleviare le sofferenze e i disagi legati all'invecchiamento, favorendo l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone malate e dei loro familiari alla vita della comunità;
- d) Promuovere, stimolare ed agevolare la ricerca e il dibattito scientifico in relazione a tutto ciò che riguarda le malattie legate all'invecchiamento.
- e) Promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed attivare ogni forma di sostegno morale, psicologico, materiale ed economico alle persone affette da malattia di Alzheimer (o da altre patologie o fragilità legate all'invecchiamento) e alle loro famiglie, ad esempio istituendo e favorendo la creazione di gruppi di auto-mutuo aiuto, rafforzando la rete di comunità e i servizi socio assistenziali o sanitari specializzati che in essa vi operano;
- b) promuovere, realizzare, finanziare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo rivolti alle persone malate di Alzheimer (o da altre patologie o fragilità legate all'invecchiamento) e alle loro famiglie, che abbiano come obiettivo quello di giungere ad un maggior equilibrio e serenità nell'affrontare, per quanto possibile, le varie patologie legate all'invecchiamento;
- c) promuovere e realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione, così come organizzare corsi, conferenze, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di tipo culturale ed educativo al fine di diffondere presso la popolazione, le autorità ed il personale sanitario e socio-assistenziale una corretta informazione, oltre che impartire una formazione specifica, utili a migliorare la comprensione della malattia di Alzheimer o altre patologie legate all'invecchiamento, dei sintomi delle stesse e delle condizioni che ne favoriscono l'insorgenza, oltre che ad affrontare il disagio e la sofferenza legati ad esse;
- d) promuovere e favorire iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e di altre patologie legate all'invecchiamento, oltre che all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione delle malattie;
- e) tutelare e difendere i diritti del malato di Alzheimer e di altre patologie legate all'invecchiamento, in particolare quelli ad essere informato (per quanto possibile) della

malattia e della sua prevedibile evoluzione e di poter partecipare (anche qui per quanto possibile) alle decisioni riguardanti il tipo di cura e di assistenza presente e futura, anche elaborando proposte concrete ed operative alle istituzioni pubbliche, che possano essere traducibili in norme legislative;

- f) sostenere finanziariamente, anche attraverso bandi per borse di studio e premi scientifici, le attività di ricerca scientifica e di diffusione delle conoscenze sui sintomi, la prevenzione, l'assistenza e la terapia della malattia di Alzheimer e di altre patologie legate all'invecchiamento;
- g) promuovere e favorire la costituzione di gruppi bioetici quali sedi di riflessione, dialogo e proposta sulle problematiche multidisciplinari legate alla malattia di Alzheimer e di altre patologie legate all'invecchiamento, composti da soggetti appartenenti a diverse professioni quali, a titolo meramente esemplificativo, giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi;
- h) promuovere ed organizzare eventi o manifestazioni di carattere socio-culturale, ricreativo, sportivo, che possano costituire un momento aggregativo e comunitario, e che abbiano comunque come scopo fondamentale quello di sensibilizzare i partecipanti sulle finalità istituzionali dell'Associazione;
- i) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
- j) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;
- k) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine

massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) assenza ingiustificata a oltre tre consigli direttivi;

e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.22 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.25 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta

dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

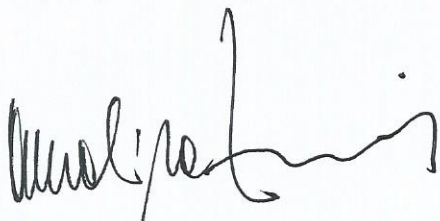
Disposizioni transitorie e finali

Art.27 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.28 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CAVALESE
REGISTRATO IL 11.1.2013, AL N. 10 SERIE 3
RISCOSSI € _____ EURO _____ PER IPOTECARIA _____
DI CUI € _____ AZIENDA _____ CAB _____
PAGAMENTO IN DATA _____



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Elisa de Manincor

ASSOCIAZIONE "RENCUREME di Fiemme e Fassa" O.D.V.
Strada di Troes, 01 – 38035 M O E N A T N
Codice Fiscale 91016510223

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17.12.2022

Il giorno diciassette del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue, alle ore sedici, si è riunita presso la Sala Civica del Comune di Moena, l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci dell'Associazione Rencureme di Fiemme e Fassa O.D.V. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche allo Statuto:

Verranno proposte all'Assemblea modifiche statutarie finalizzate al soddisfacimento delle seguenti finalità:

- Criteri convocazione Assemblea;
- Valida costituzione Assemblea Straordinaria;
- Diritto di elettorato attivo dei minorenni;
- Annullamento della cooptazione per la nomina di Consigliere del Consiglio Direttivo.

2) Aggiornamento sulle attività attualmente in corso.

3) Occasione per scambio di auguri.

Presiede l'Assemblea la Presidente dell'Associazione signora Annalisa Zorzi, la quale chiama alle funzioni di segretaria la signora Maria Grazia Dondio, che accetta.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie, che sono presenti n.23 Soci e che sono state presentate n.8 deleghe, nelle persone di:

Chiocchetti Caterina – Boettcher Maria Teresa – Felicetti Bruna – Tozzini Luciana – Croce Luigino
Tozzini Giancarla – Gabrielli Liliana – Zanon Enrica – Corradini Maria Pia – Lorenzoni Annamaria
Facchini Giulietta – Somnavilla Maria Maddalena – Donei Maria Maddalena – Varesco Daniela -
Roilo Flavia – Vinante Maria – Morandini Michelangelo – Weber Mariangela -
Morandini Rosalina con delega di Morandini Rita -
Nizzi Roberto con delega di Iellici Giancarlo e Martina Maria Adele -
Zorzi Annalisa con delega di Zorzi Maria Grazia e Longo Francesco -
Gabrielli Annarita con delega di Bosin Maria Luigia -

Dondio Maria Grazia con delega di Chiocchetti Maria Maddalena e Battisti Maria Assunta.

Pertanto, ai sensi del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in seconda convocazione.

1. Modifiche allo Statuto.

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, la Presidente lascia la parola al Vice Presidente Roberto Nizzi che espone ai presenti le necessarie modifiche statutarie richieste dal Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) al quale l'Associazione è stata recentemente trasmigrata.

Art.12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

a) L'Assemblea può essere convocata da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.14 – Assemblea Straordinaria: competenze e quorum.

2. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.15 – L'Assemblea degli associati: regole di voto.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la

responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

2. Viene annullata la cooptazione: Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. Dopo la lettura degli articoli modificati dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione ponendolo in votazione palese, nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e da quella di registro, come previsto dall'art. 8 della Legge 266 del 1991.

La Presidente dell'Assemblea e la segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

2. Aggiornamento sulle attività attualmente in corso.

La Presidente aggiorna i presenti sulle attività dell'Associazione svolte durante il corrente anno ed ancora in corso.

- Fisioterapia per malati di Parkinson presso i Trampolini di Predazzo in collaborazione con Parkinson Trento. E' iniziato il secondo ciclo di 10 sedute.

- Centri d'Incontro di Cavalese e San Giovanni di Fassa con attività di stimolazione cognitiva, musicoterapia, ginnastica dolce, ascolto di letture ed invito alla discussione.

Mercoledì 21 c.m. ci sarà la visita teatralizzata al palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme e seguirà un momento conviviale per lo scambio degli auguri per le prossime Festività con i due gruppi.

- Possibilità di consulenze neuropsicologiche con la dottoressa Miriam Depaul.

- E' stato avviato un gruppo di automutuoaiuto per Fiemme a Tesero con la guida della psicologa dott.ssa Martina Cavada.

Proseguono anche gli incontri a San Giovanni di Fassa con la dott.ssa Cristina Rizzi.

- Partecipazione al convegno di Vezzano sulle "Comunità amiche delle persone con demenza", con l'obiettivo di rendere la vita più facile nella quotidianità, coinvolgendo anche le Amministrazioni a fare la loro parte.

Viene proiettato un breve filmato realizzato da "Alzheimer Uniti Italia Onlus" di Macerata, città amica della persona con demenza.

- La mostra fotografica "Non vedo più il mio sentiero" è stata esposta in settembre, mese dell'Alzheimer, in tre località: Primiero, San Donà di Piave ed a Pieve Tesino.

La Presidente fa presente come è importante per le persone anziane fare attenzione all'alimentazione ed all'attività motoria nonché alla stimolazione cognitiva ed a socializzare.

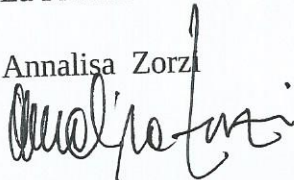
Una considerazione anche di come affrontare la solitudine, condizione sempre più emergente dopo la pandemia, e quindi viene rivolto un appello a tutti per fare qualcosa per stare vicino alle persone sole.

3. Occasione per scambio di auguri.

La Presidente unitamente ai Consiglieri del Direttivo augura a tutti i presenti ed alle loro famiglie i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente

Annalisa Zorzi


La segretaria verbalizzante

Maria Grazia Dondio
